



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 182 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, IN FAVORE DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI), ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 185 e 108, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.**

**CUI ..... CIG: .....**

## **Criteri e modalità di aggiudicazione**

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	3
DURATA.....	5
REVISIONE PREZZI .....	5
MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	6
2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	7
4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	9
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	9
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	9
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	10
INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	10
5. AVVALIMENTO .....	11
6. SUBAPPALTO .....	11
7. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
8. SOPRALLUOGO .....	11
9.OFFERTA TECNICA .....	12
10. OFFERTA ECONOMICA.....	13
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	15
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	15
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	19
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	20
METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	21
12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	21

## 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido ai sensi dell'art. 176 del Codice.

Richiamato l'art. 183, terzo comma, del Codice, si precisa che i beni assegnati al Concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

Non è intenzione della S.A. suddividere il servizio in lotti ai sensi dell'art. 58 comma 2 per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa di seguito dettagliate:

- uniformità di servizio che risulta particolarmente delicato visto la tipologia di utenza;
- garanzia di miglior risultato atteso;
- necessità di coordinamento delle varie attività, facenti parte di un unico servizio a beneficio di soggetti fragili;
- utilizzo di un'unica struttura dedicata al servizio, che rende improponibile, antieconomico e disfunzionale l'utilizzo frazionato;
- necessità di garantire al concessionario la remuneratività delle attività ed interventi richiesti;
- necessità di garantire l'efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Servizio è infatti caratterizzato dalla necessaria unitarietà e la sua suddivisione, quand'anche fosse ipotizzabile e non lo è dal punto di vista operativo, determinerebbe inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione.

Il **prezzo posto a base d'asta** è il costo **complessivo del servizio** calcolato sul costo bambino per tipo di frequenza tempo pieno e part time, comprensivo di tutte le voci di costo e moltiplicato per il numero di bambini previsti per ciascun tempo.

I costi a bambino per tipo di frequenza sono stabiliti in:

- **costo tempi pieno e pieno prolungato** comprensivo di pasto, merende, materiali accessori (pannolini, materiale igienico, lenzuola/sacchi a pelo ecc.): **€ 945,00 IVA esclusa**, di cui € 942,75 soggetti a ribasso ed € 2,25 oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso – numero bambini previsti **26**.
- **costo tempi part time: mattino con pranzo e pomeriggio senza pranzo** comprensivo di merende, materiali accessori (pannolini, materiale igienico, lenzuola/sacchi a pelo ecc.): **€ 746,50 IVA esclusa**, di cui € 744,79 soggetti a ribasso e 1,71 oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso – numero bambini previsti **3**.

Tabella 1- IMPORTO DELLA CONCESSIONE A BASE DI GARA

COSTO A BAMBINO PER TEMPI DI FREQUENZA				Numero posti stimati a base di gara per 5 anni di concessione (11 mesi di freq.)	COSTO TOTALE DELLA CONCESSIONE A BASE DI GARA		
Tempi di frequenza	Soggetto a ribasso	Non soggetto a ribasso	Totale		Soggetto a ribasso	Non soggetto a ribasso	Totale
TEMPI PIENI	942,75 €	2,25 €	945,00 €	130	1.348.132,50 €	3.217,50 €	1.351.350,00 €
PART TIME	744,79 €	1,71 €	746,50 €	15	122.890,35 €	282,15 €	123.172,50 €
				<b>145</b>	<b>1.471.022,85 €</b>	<b>3.499,65 €</b>	<b>1.474.522,50 €</b>

Ai sensi dell'art. 179 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il valore della concessione posto a base di gara è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Comune in sede di gara, quale corrispettivo del servizio di asilo nido, oggetto della concessione e come risultante dal Piano Economico Finanziario indicativo di massima posto a base di gara. L'importo della concessione è stimato su dati storici e su stime previsionali di carattere indicativo, basate su indici e benchmark di riferimento e non ha alcun valore vincolante per l'offerente né per il concessionario. Il valore totale del PEF indicativo della presente concessione ammonta ad indicativi in **€ 1.474.522,50** IVA esclusa per 5 (cinque) anni del periodo contrattuale. Il concessionario effettua proprie valutazioni di redditività della concessione e può proporre un PEF in fase di gara di importo maggiore o inferiore, in relazione alle stime effettuate

In particolare, le **Entrate del Piano Economico Finanziario** indicativo di massima posto a base di gara afferiscono alla prestazione principale (P) di asilo nido, come di seguito indicato:

Tabella 2- ENTRATE PEF

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Asilo nido	80110000-8	88.91.00	P	1.474.522,50
A) Importo complessivo stimato ENTRATE PEF					<b>1.474.522,50</b>

I Costi e il margine operativo lordo del Piano Economico Finanziario indicativo di massima posto a base di gara afferiscono la **prestazione principale (P)** di gestione del servizio di asilo nido (comprendente i costi direttamente afferibili alla gestione del servizio e il margine operativo lordo derivante dalla gestione in concessione del servizio di asilo nido):

Tabella 3 – USCITE E MOL PEF

n.	Descrizione USCITE /MOL del PEF	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Asilo nido (uscite e MOL)	80110000-8	88.91.00	P	
Importo complessivo stimato delle USCITE e MOL del PEF					<b>1.474.522,50</b>
Di cui: costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					<b>3.499,65 €</b>

L'importo del Piano Economico Finanziario indicativo di massima posto a base comprende i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato pari ad **€ 1.159.900,00** (coordinatore incluso) sono calcolati tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nella concessione, del relativo impiego orario settimanale medio, del numero medio indicativo di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari per i dipendenti da operatori economici dei settori pubblici esercizi del Settore socio sanitario assistenziale educativo, individuati con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenendo conto di tutti gli scatti contrattualmente già previsti.

**I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Come indicato da ANAC sia nel bando tipo n. 1/2023 sia nella delibera n. 528 del 15 Novembre 2023, e come successivamente confermato non solo dal MIT (parere 2280 dell'8/9/2023 e successivo parere n. 2505 del 17 maggio 2024), ma anche dal giudice amministrativo di seconde cure (Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665) e dalla più recente, concorde, giurisprudenza di merito (T.A.R. Sicilia, III, 19 dicembre 2023, n. 3787 - TAR Toscana, Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120 e, da ultimo, TAR Basilicata sez. I 21 maggio 2024 n. 273), secondo una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 41 c. 14 del Codice, il costo della manodopera costituisce una componente dell'importo posto a base di gara, su cui i concorrenti potranno presentare la propria offerta al ribasso, facendo salva la possibilità per gli stessi, ai sensi del medesimo art. 41 c. 14 del Codice, di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega di cui all'art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022 con l'art. 41 della Costituzione.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto della concessione e inerente il **servizio di asilo nido – servizi per l'infanzia** è il seguente: CCNL delle Cooperative Sociali - Settore sociosanitario assistenziale educativo **[7151]**.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

La concessione è finanziata con risorse proprie del Concessionario, introiti derivanti dall'utenza e, solo parzialmente, con fondi di Bilancio dell'Amministrazione Comunale per la differenza tra l'applicazione delle rette di frequenza regolamentate e poste a carico degli utenti e il costo a bambino per i tipi di frequenza tempi pieni e part time, come aggiudicati in sede di gara.

### 1.1. DURATA

La durata della presente Concessione è stabilita in **anni cinque** (60 mesi - 12 mesi per 5 anni), decorrenti dalla data indicata dal Comune di Pregnana per l'avvio del servizio nel verbale di consegna dei locali oggetto di concessione, che verranno consegnati dal RUP al concessionario durante un sopralluogo congiunto. L'avvio del servizio è programmato il 1 settembre 2026, a conclusione della procedura di gara per l'affidamento del contratto, con conseguente termine al 31 agosto 2031. In caso di ritardi nella conclusione della procedura di gara che non consentissero l'avvio del servizio dal 1 settembre 2026, la durata del contratto si intende fissa in cinque anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio come indicata nel verbale di consegna sopra indicato.

### 1.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 189 c. 1 lett. a) e art. 60 c. 2 bis del D.lgs. 36/2023, come modificato con D. Lgs. 209 del 31.12.2024, è prevista la revisione delle rette relative ai diversi tipi di frequenza dei minori con le modalità di seguito precisate.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui sopra, si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore ATECO [88] indicatore ISTAT [889] servizio di assistenza

socio educativa e di cura di minori in struttura diurna che incide oltre l'80% sul servizio, in applicazione di quanto previsto nel capitolato speciale art. 12 allegato al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione concedente.

### 1.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 189 c. 1 del Codice, e dell'art. 46 del Capitolato, la presente concessione può essere modificata in caso il Comune nell'ambito delle decisioni di propria competenza inerente la gestione servizi alla prima infanzia, eserciti la facoltà, in corso di concessione, di attivare servizi supplementari pur non essendo inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di Concessionario:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità tra i servizi nell'ambito della concessione iniziale;
- 2) comporti per il Comune notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi.

Qualsiasi modifica deve attenersi a quanto indicato dal già menzionato art. 189 del Codice dei Contratti e a quanto previsto dal sopra citato art. 46 del Capitolato.

## 2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della C.U.C. e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente



contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

#### 4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

##### 4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) Per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative Sociali tramite il Registro delle Imprese.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

##### 4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari **€ 1.000.000** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

##### 4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno tre servizi **analoghi, nella gestione di un asilo nido con capienza di almeno 29 iscritti per ciascun anno educativo, della durata di almeno tre anni. Si considerano servizi analoghi i servizi rivolti alla prima infanzia – fascia 0-6 anni – come indicati all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. 65/2017 e s.m.i., effettuati in regime di appalto e/o di concessione, per committenti pubblici o privati.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### 4.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali di cui al paragrafo 6.1. lett. a) e b) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 4.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 0. lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### 4.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali di cui al paragrafo 6.1. lett. a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

Per quanto concerne il requisito di cui al precedente paragrafo **0. lett. a)**, relativo ai servizi analoghi di asilo nido, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 5 AVVALIMENTO

L'istituto dell'avvalimento non è ammesso ai sensi dell'art. 128 commi 6 e 7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## 6 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Considerando la necessità di salvaguardare la peculiarità educativa e di cura dei minori, nonché del loro benessere psico fisico, per tutte le fasi qualificanti del servizio è vietato il subappalto, in particolare le seguenti prestazioni devono essere svolte direttamente dal concessionario e non sono subappaltabili a terzi: attività di cura socioeducativa dei minori, il coordinamento pedagogico ed eventuali servizi complementari al servizio di asilo nido, nonché il servizio di mensa per gli utenti del servizio.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore del concessionario e non direttamente del Committente, in quanto meramente accessorie al servizio oggetto del contratto.

In caso di ricorso al subappalto, nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire un maggior controllo delle tutele garantite alla manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 7 GARANZIA PROVVISORIA

Il valore della Concessione è sotto soglia europea, pertanto, non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'Art. 53 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## 8 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura Asilo Nido di via IV Novembre 52/54 è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile per una completa conoscenza dei luoghi di esecuzione del servizio, ritenuta necessaria e imprescindibile per la formulazione consapevole dell'offerta tecnica ed economica sulla base dell'organizzazione complessiva del servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno indicato in disciplinare di gara, tramite e-mail all'indirizzo PEC del R.U.P. [marialuisa.colombo@pec.comune.pregnana.mi.it](mailto:marialuisa.colombo@pec.comune.pregnana.mi.it) e deve riportare il nominativo, la qualifica e un contatto telefonico della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo dal Comune di Pregnana Milanese.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso il Comune non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico

## 9 OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente in piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalente software di compressione dati, la propria offerta tecnica debitamente compilata e firmata digitalmente:

- a. il progetto tecnico deve essere presentato sotto forma di relazione, predisposta su massimo **25 facciate** in formato A4 – carattere "Times New Roman" non inferiore a 11, pagine massimo di 45 righe, che illustra le attività che verranno poste in essere dall'offerente. Nel novero delle pagine non sono incluse copertina e indice, ma sono inclusi tutti gli allegati. La relazione deve essere articolata in tanti paragrafi e sottoparagrafi quanti sono i criteri e sottocriteri di valutazione di cui alla tabella presente al punto 18.1.
- b. progetto di assorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 da tutti i seguenti soggetti:

- a. dal concorrente che partecipa in forma singola;

- b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- c. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d. nel caso di aggregazioni di retisti:
  - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - iv. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

## 10 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Costo unitario a bambino** (oneri da interferenze esclusi e al netto di IVA) con **frequenza tempo pieno**, non superiore a **€ 942,75**, a pena di esclusione.
- b) **Costo unitario a bambino** (oneri da interferenze esclusi e al netto di IVA) con **frequenza part time**, non superiore a **€ 744,79**, a pena di esclusione.
- c) La stime dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) I costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificazioni non costituisce causa di esclusione.

Si rammenta che le offerte che indicano costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante sono **suscettibili di valutazione dell'anomalia dell'offerta**, con obbligo di presentazione di giustificati di prezzo ritenuti idonei a dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo presente che ai sensi dell'art. 110 c. 4 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabili dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

Nel format generato dalla PAD in formato “.pdf”, che dovrà essere scaricato dal concorrente, sul proprio terminale e **sottoscritto con firma digitale** secondo le modalità previste al precedente punto “Sottoscrizione offerta” dovrà essere indicato unicamente il prezzo complessivo offerto, che dovrà essere corrispondente a quello indicato nel modello di Offerta E

In caso di discordanza verranno presi in considerazione gli importi offerti nel modello E.

Nella Busta Economica il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire:

- il proprio Piano Economico Finanziario, elaborato in coerenza con i dati dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, che dimostri la concreta capacità di eseguire correttamente le prestazioni per l’intero arco temporale di durata della concessione e sarà valutato sotto il profilo dell’adeguatezza e della sostenibilità. In particolare, il PEF deve essere articolato in due sezioni:

**sez. I: entrate**, nella quale siano chiaramente individuate almeno le seguenti due voci di entrata:

- entrate da gestione del servizio di asilo nido, dato dal prodotto del costo a bambino con frequenza a tempo pieno (al netto degli oneri da DUVRI) moltiplicato per i 26 bambini previsti per cinque anni di concessione oltre agli oneri da DUVRI stimati dalla stazione appaltante;
- entrate da gestione del servizio di asilo nido, dato dal prodotto del costo a bambino con frequenza part time (al netto degli oneri da DUVRI) moltiplicato per i 3 bambini previsti per cinque anni di concessione oltre agli oneri da DUVRI stimati dalla stazione appaltante;

**sez. II: spese e MOL**, nella quale siano presenti tutte le voci di spesa e il margine operativo lordo atteso con un sufficiente grado di dettaglio, quali:

- costo per la manodopera utilizzata nella gestione del servizio di asilo nido: tale costo deve essere indicato **a pena di esclusione, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio**, ai sensi dell’art. 108 c. 9 del D. Lgs. 36/2023.  
Nei costi della manodopera del servizio vanno indicati in modo articolato e separato il costo del coordinatore, il costo degli operatori socio educativi, il costo della pedagoga, il costo del personale ausiliario e della cuoca.
- oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da sostenere in relazione alla gestione del servizio di asilo nido (sicurezza 81/2008, DVR, medico competente, riferibili alla commessa): tali costi devono essere indicati **a pena di esclusione, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio**, ai sensi dell’art. 108 c. 9 del D. Lgs. 36/2023.
- oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso, in relazione alla gestione del servizio **(pari a 3.499,65. totali, come indicati nel PEF a base di gara)**.
- costo per approvvigionamento delle derrate alimentari
- costi per manutenzioni ordinarie e straordinarie di arredi, attrezzature, locali
- costo spese generali e altri costi (spese generali, oneri amministrativi ecc.)
- costi per acquisto arredi, giochi e attrezzature
- costi per acquisti materiali vari, pulizie, igiene ecc.
- costi per le utenze (acqua, luce, gas, telefono ecc.)
- margine operativo lordo atteso

Il PEF deve essere complessivamente in equilibrio, dunque il totale della sezione I - entrate per cinque anni di concessione deve corrispondere al totale della sezione II - Spese e utile per cinque anni di concessione.

- idonea relazione che esponga le giustificazioni inerenti le stime economiche inserite nel PEF e la sostenibilità dell'offerta, con adeguate motivazioni che ne dimostrino l'attendibilità e il realismo delle stime effettuate;
- **(per i concorrenti che intendono utilizzare un CCNL diverso dal CCNL indicato nel presente disciplinare di gara)** idonea dichiarazione con la quale dichiara l'esistenza dei presupposti per la presunzione di equivalenza del CCNL utilizzato rispetto al CCNL indicato nel presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art 3 dell'all. I.01 al D.Lgs. 36/2023 oppure, in assenza dei presupposti, dimostra l'equivalenza delle tutele del CCNL utilizzato al CCNL indicato nel presente disciplinare di gara, sia sotto il profilo economico, che normativo. La mancata allegazione non è causa di esclusione. In caso di mancata allegazione, la dichiarazione verrà richiesta prima dell'eventuale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 36/2023.

## 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

### 11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
A	Qualità dell'impresa	10	A.1	<b>Esperienza nella gestione di asili nido:</b> 1 punto per ogni asilo nido gestito con capienza con ricettività da 30 minori negli ultimi dieci anni dall'A.E. 2015-16 - oltre ai due previsti nei requisiti speciali			7
			A.2	<b>Possesso certificazione: UNI 11034:2023</b> servizi per l'infanzia			1
			A.3	<b>Possesso certificazione: PDR 125:2022</b> parità di genere			1
			A.4	<b>Possesso certificazione: SA 8000</b> responsabilità sociale ed etica			1
B	Progetto educativo	40	B.1	<b>Analisi del contesto-obiettivi-metodologie-giornata educativa:</b> con particolare riferimento alla gestione del progetto nell'ambito territoriale e degli obiettivi educativi e formativi che si prefigge, attraverso la specifica metodologia pedagogica adottata; inoltre, si valuterà l'impostazione di una giornata tipo dal punto di vista di tutte le diverse attività proposte.	10		
			B.2	<b>Accoglienza e ambientamento:</b> Impostazione e gestione dei momenti di accoglienza e ricongiungimento con la famiglia/genitore, delle modalità di gestione degli ambienti e del rapporto con le figure adulte di riferimento dei minori	6		
			B.3	<b>Gestione degli spazi e dei materiali:</b> descrizione dell'utilizzo dei locali e degli spazi esterni compresi gli arredi e l'organizzazione generale che ne dimostrino la sostenibilità ambientale in particolare degli arredi, dei giochi e di altro materiale utilizzato nell'organizzazione del servizio.	5		
			B.4	<b>Strategie per l'inclusione:</b> modalità di accoglienza/integrazione di bambini con disabilità, con particolari necessità e bisogni speciali in collaborazione con il servizio sociale comunale ed eventuali servizi preposti	6		
			B.5	<b>Partecipazione delle famiglie:</b> modalità di coinvolgimento e rapporto con le famiglie per favorire l'alleanza educativa, a supporto della genitorialità e in attuazione della corresponsabilità educativa.	5		
			B.6	<b>Attività e strumenti di osservazione, documentazione, monitoraggio e verifica</b>	5		



			<b>B.7</b>	<b>Laboratori specialistici:</b> attività educative, ludiche e ricreative mirate allo sviluppo e/o potenziamento di abilità teoriche e pratico operative dei minori - 1 punto per ogni laboratorio proposto fino a un max di 3 punti			3
<b>C</b>	Personale dedicato al servizio oggetto di concessione	<b>20</b>	<b>C.1</b>	<b>Curriculum formativo del coordinatore (titolo di studio - laurea in Educatore nei servizi per l'infanzia o equipollenti)</b> laurea triennale <b>0,5 punti</b> laurea magistrale <b>1 punto</b>			1
			<b>C.2</b>	<b>Curriculum professionale del coordinatore (anni di esperienza maturati nel coordinamento di asili nido (a partire da minimo 5 anni))</b> $P(i) = \text{Anni}(i) / \text{Anni}(\text{max}) * P(C.2)$ dove: $P(i)$ = punteggio attribuito all'offerta i-esima $\text{Anni}(i)$ = anni di esperienza del coordinatore dell'offerta i-esima $\text{Anni}(\text{max})$ = anni di esperienza del coordinatore massimi offerti fra tutti i concorrenti $P(C.2)$ = punteggio massimo previsto per il criterio C.2		3	
			<b>C.3</b>	<b>Curriculum formativo e professionale del supervisore pedagogico in possesso di laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza nella supervisione:</b> 5 anni di esperienza: <b>0 punti</b> oltre i 5 anni: <b>0,5 punti ogni anno aggiuntivo fino a un max. di 3 punti</b>			3
			<b>C.5</b>	<b>Piano degli interventi formativi</b> (con esclusione di quelli obbligatori): valutazione dell'articolazione degli argomenti e cronoprogramma degli interventi previsti.	3		
			<b>C.6</b>	<b>Curriculum formativo e professionale degli educatori:</b> in possesso dei titoli di studio indicati all'art. 18 del Capitolato e almeno 3 anni di esperienza in asili nido 3 anni di esperienza: <b>0 punti</b> oltre i 3 anni: <b>0,5 punti ogni anno aggiuntivo fino a un max di 3 punti</b>			3
			<b>C.7</b>	<b>Strategia di contenimento del turn over:</b> strategie aziendali per il contenimento a garanzia della stabilità degli operatori, al fine di mantenere la continuità	3		
			<b>C.8</b>	<b>Gestione sostituzioni del personale:</b> Modalità di gestione delle emergenze delle sostituzioni e degli affiancamenti, tempistica per la sostituzione del personale assente con particolare riguardo al principio di continuità educativa.	4		
<b>D</b>	Servizio di refezione	<b>6</b>	<b>D.1</b>	<b>Fornitura derrate alimentari</b> che ottemperino i CAM previsti dal DM n. 65 del 10 marzo 2020: derrate senza prodotti che rispettino CAM: 0 punti derrate al 50% di prodotti che rispettino i CAM: <b>0,5 punti</b> derrate al 100% di prodotti che rispettino i CAM: <b>1 punto</b>			1

			D.2	<b>Menù stagionali con fornitura di prodotti bio, igp, dop, del commercio equo e solidale e a kilometro 0</b> <i>punti 0,2 per ogni prodotto della tipologia indicata <b>fino a un max di 4 punti</b></i>			4
			D.3	<b>Prodotti in carta/tessuto:</b> <i>forniture di materiali che rispettino i CAM ambientali vigenti</i> <b>zero prodotti che rispettino CAM: 0 punti</b> <b>50% di prodotti che rispettino i CAM: 0,5 punti</b> <b>100% di prodotti che rispettino i CAM: 1 punto</b>			1
E	Proposte migliorative	9		<b>Proposta progettuale dei servizi integrativi e complementari al servizio di asilo nido:</b> <i>come indicato nel Capitolato art.38 sarà valutato il progetto educativo per la realizzazione dei servizi di spazio di socializzazione e gruppo gioco rivolti a minori fino a 36 mesi, le tariffe proposte e la sostenibilità economica dei medesimi.</i>	4		
				<b>Offerta di rinnovamento degli arredi ed attrezzature utili a tutti i servizi e attività ausiliarie</b> - Capitolato art. 40: <i>finalizzate al miglioramento del servizio, con particolare riguardo:</i> <i>- al miglioramento dei servizi ed attività educative e della gestione delle diverse attività con i minori;</i> <i>- all'organizzazione della cucina e del servizio di refezione;</i> <i>- al miglioramento e qualificazione dell'utilizzo dell'area esterna.</i> <b>Fino ad un max di 3 punti</b> <i>considerando l'attinenza e la capacità della proposta di inserirsi adeguatamente e in modo conforme nell'ambito del progetto educativo e delle varie attività/laboratori previsti.</i>	3		
				<b>Pacchetto di servizi/attività rivolte a minori e famiglie:</b> <i>sarà valutata la proposta in merito alla capacità di ottimizzare l'utilizzo degli spazi della struttura, di soddisfare l'esigenza delle famiglie nella gestione del loro tempo libero, in risposta alla necessità di conciliazione dei tempi lavoro. Il pacchetto deve prevedere attività che possano essere inserite anche in manifestazioni ed eventi comunali. La valutazione della proposta sarà mirata sul numero di attività e sui tempi di realizzazione. <b>Fino a un massimo di 2 punti</b></i> <b>n. 3</b> <i>proposte di attività rivolte a minori e famiglie (ripetibili nell'arco della concessione) da proporre nella giornata di sabato <b>1 punto</b></i> <b>n. 5</b> <i>proposte di attività rivolte a minori e famiglie (ripetibili nell'arco della concessione) da proporre nelle giornate di sabato e domenica <b>1,5 punti</b></i> <b>n. 8</b> <i>proposte di attività rivolte a minori e famiglie (ripetibili nell'arco della concessione) da proporre nelle giornate di sabato, domenica e in orario serale <b>2 punti</b></i>			2
Totale		85			54	3	28
TOTALE PUNTEGGI TECNICI					85		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **55/85 per il punteggio tecnico complessivo**

**Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrizzazione di cui al paragrafo 18.2 punto II.**

#### 11.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (criterio o sub-criterio qualitativo) cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo **di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario**.

Pertanto, in relazione a ciascun criterio o sotto-criterio tecnico discrezionale, a ciascuna offerta viene attribuito da parte di ciascun commissario un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

Coefficienti discrezionali

COEFFICIENTE	VALORE	DESCRIZIONE
1	Ottimo	Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente, concreta fattibilità organizzativa del servizio, massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, eccellente grado di personalizzazione del progetto. Proposta decisamente superiore agli standard richiesti.
0,80	Buono	Buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente, concreta l'organizzazione del servizio, chiara l'esposizione degli impegni assunti, buon grado di personalizzazione del progetto. Proposta conforme ed adeguata agli standard richiesti.
0,60	Sufficiente	Le proposte risultano sufficientemente rispondenti alle esigenze dell'ente, la fattibilità organizzativa dei servizi presenta una struttura basilare, l'esposizione degli impegni assunti risulta accettabile, non ben delineata la personalizzazione del progetto. Gli standard richiesti risultano minimi.
0,40	Non sufficiente	Le proposte non risultano rispondenti alle esigenze dell'ente, la fattibilità organizzativa del servizio presenta diverse carenze, non chiara né precisa l'esposizione degli impegni assunti, non si evidenzia la personalizzazione del progetto. Gli standard richiesti risultano inadeguati.
0,00	Non idoneo	Assenza di proposte adeguate e rispondenti alle esigenze dell'ente, l'esposizione degli impegni assunti non risulta chiara ed evidente, mancante la personalizzazione del progetto. Non soddisfatti gli standard richiesti.

I commissari hanno facoltà di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli sopraindicati.

- I. una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla terza cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- II. nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto come media un coefficiente pari ad 1, si procederà ad attribuire coefficiente 1 alla media più alta e a **riparametrare** di conseguenza le medie relative alle altre offerte, ottenendo così i coefficienti definitivi. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla terza cifra decimale;
- III. coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla terza cifra decimale.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella medesima tabella, in corrispondenza del relativo criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e **in valore assoluto**, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

A ciascun concorrente, in relazione a ciascun criterio, viene attribuito un punteggio dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun sottocriterio relativo.

Oltre alla riparametrazione dei coefficienti qualitativi, descritta al precedente punto II, non verranno effettuate ulteriori riparametrazioni del punteggio.

### 11.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio per l’offerta economica è calcolato tramite la seguente formula:

#### “FORMULA AL PREZZO MINIMO”

$$PE_i = PE_{max} * P_{min}/P_i$$

Dove

$PE_i$  = punteggio economico assegnato al concorrente *i-esimo*

$PE_{max}$  = Punteggio massimo attribuito all’Offerta Economica.

$P_i$  = Prezzo dell’offerta *i-esima*.

$P_{min}$  = Prezzo minimo offerto.

\*= operatore di moltiplicazione

#### CRITERIO ECONOMICO

n.	Descrizione	Tipologia di criterio (Q: quantitativo)	PESO (Wi)
E1	<p><b>Costo unitario a bambino (IVA e oneri da interferenze esclusi) con frequenza a Tempo Pieno, non superiore a € 942,75 a pena di esclusione.</b></p> <p><i>La Piattaforma SINTEL calcola automaticamente il prodotto del costo offerto per il numero dei giorni con frequenza a tempo pieno (n. <b>1.430</b> mesi di frequenza per 5 anni di concessione)</i></p> <p><b>Costo unitario a bambino (IVA e oneri da interferenze esclusi) con frequenza a Tempo Part Time, non superiore a € 744,79 a pena di esclusione.</b></p> <p><i>La Piattaforma SINTEL calcola automaticamente il prodotto del costo offerto per il numero dei giorni con frequenza a tempo part time (n. <b>165</b> mesi di frequenza per 5 anni di concessione)</i></p>	<p><b>Q</b></p> <p><b>Formula:</b></p> <p><b>PREZZO MINIMO</b></p>	<b>15</b>

	L'offerta complessiva è calcolata automaticamente da SINTEL come somma dell'offerta complessiva per la frequenza a tempo pieno + frequenza a tempo part time.		
--	---	--	--

#### 11.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio unico finale, come sommatoria dei punteggi tecnici e del punteggio economico attribuito a ciascuna singola offerta, come segue:

$$PTOT_i = \sum_{x=1}^n P_{xi}$$

dove

$PTOT_i$  = punteggio totale assegnato al concorrente *i-esimo*

$P_{xi}$  = punteggio assegnato al concorrente *i-esimo* in relazione a ciascun criterio di valutazione (tecnico ed economico)

X = 1, 2, ..., 9 (numero totale dei criteri: 8 tecnici + 1 economico)

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla terza cifra decimale, per difetto se la quarta decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

#### 12 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un prezzo a bambino inferiore a 870 euro per il Tempo pieno e 690 euro per il Part time (oneri da DUVRI esclusi).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, ai sensi dell'art. 5 c. 5 della convenzione in essere con la CUC di Rho, eventualmente avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.